

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 18/01/2023) 31/03/2023, n. 9068

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -

Dott. AMATORE Roberto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28999/2021 r.g. proposto da:

A.A., nato in (Omissis), rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. Maurizio Veglio, del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura Barberio, in Roma, Via del Casale Strozzi, n. 31;

- ricorrente -

contro

Questore della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore; Ministro dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;

- intimati -

avverso il provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 23 aprile 2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 11664/20, di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di (Omissis), ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/1/2023 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Svolgimento del processo

1. La vicenda processuale può essere così riassunta sulla base della ricostruzione operata nel ricorso introduttivo.

1.1 In data 5 ottobre 2020 A.A., cittadino (Omissis), riceveva la notifica di un decreto di espulsione e contestuale decreto di trattenimento presso il C.P.R. di (Omissis) da parte della Questura di Trapani. La misura restrittiva veniva convalidata dal Giudice di Pace di Torino il 7 ottobre 2020.

Il 20 ottobre 2020 A.A. presentava domanda di protezione internazionale e la Questura di Torino adottava un nuovo decreto di trattenimento D.Lgs. n. 142 del 2015, ex art. 6, convalidato dal Tribunale di Torino il 22 ottobre 2020.

Il 16 dicembre 2020 la Questura di Torino richiedeva la proroga del trattenimento in quanto "si è ancora in attesa di decisione da parte della Commissione territoriale". Il 17 dicembre 2020 il Tribunale di Torino concedeva la proroga richiesta.

Il 20 dicembre 2020 la Commissione territoriale rigettava la domanda di protezione internazionale avanzata dal A.A., con provvedimento notificato il 2 gennaio 2021, che veniva impugnato con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 , ex art. 35-bis, avanti il Tribunale di Torino.

In data 16 febbraio 2021 il Tribunale di Torino concedeva la seconda proroga del trattenimento del A.A..

Il 25 marzo 2021 il Tribunale di Torino rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento della Commissione territoriale avanzata D.Lgs. n. 25 del 2008 , ex art. 35-bis, comma 4.

In data 22 aprile 2021, infine, la Questura di Torino avanzava istanza di proroga del trattenimento del A.A. al Giudice di pace di Torino in quanto l'accertamento della sua identità e/o della sua nazionalità presentava gravi difficoltà ed anche l'acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presentava del pari gravi difficoltà, come da documentazione prodotta in sede di udienza di proroga. L'amministrazione competente motivava la richiesta in quanto l'ospite rientrava peraltro nell'accordo con la Tunisia per il rimpatrio ma aveva "rifiutato di sottoporsi al tampone".

All'esito dell'udienza, il Giudice di Pace prorogava il trattenimento con la formula "Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano".

2. Il provvedimento, pubblicato il 23.04.2021, è stata impugnata da A.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Le amministrazioni intimare non hanno svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell'art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , commi 4 e 5-bis, art. 15 , parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE , art. 111 Cost., comma 6, con vizio di motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento. Osserva il ricorrente che il provvedimento del Giudice di Pace di Torino - che aveva disposto la proroga del trattenimento - riportava la seguente motivazione: "Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale di udienza odierno". Tale dicitura costituiva una mera formula di stile abitualmente utilizzata dall'invocato Ufficio giudiziario, alla quale non corrispondeva alcuna valutazione specifica del caso in esame. Il provvedimento impugnato non offrirebbe infatti alcuna risposta alle specifiche censure sollevate dalla sua difesa, rivelandosi viziato da una motivazione del tutto apparente, non dando conto lo stesso dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudicante, ma risolvendosi in una formula lessicale astrattamente applicabile a un numero illimitato di fattispecie.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 142 del 2015 , art. 6 , e D.Lgs. n. 25 del 2008 , art. 28-bis - violazione dei termini massimi del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale - cd. procedura accelerata, in quanto richiedente asilo. Nel caso di specie rilevarebbe - precisa il ricorrente - il disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008 , art. 28-bis , comma 2, lett. a), essendo egli ricorrente un "richiedente per il quale" era stato "disposto il trattenimento (...) nei centri di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 , art. 14 ". In tali casi la disciplina prevede che la Questura provveda "senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione" deve provvedere all'audizione e decidere "entro i successivi due giorni". Con la conseguenza che discenderebbe da tale disposizione normativa l'obbligo a carico della Commissione territoriale di decidere sulla domanda di protezione internazionale avanzata dallo straniero trattenuto in un C.P.R. in complessivi 9 giorni dalla proposizione della stessa. Evidenzia ancora il ricorrente che, nel caso di specie, la domanda di protezione internazionale era stata registrata il 20 ottobre 2020, ma la decisione della Commissione territoriale veniva adottata solamente il 22 dicembre 2020, vale a dire 63 giorni dopo la richiesta, senza che la Commissione territoriale richiedesse l'estensione dei termini della procedura al fine di "un esame adeguato e completo della domanda" (D.Lgs. n. 25 del 2008 , art. 28-bis , comma 5). Per tale motivo, nella memoria sopra riportata e nel verbale di udienza, si affermava la violazione dei termini massimi di trattenimento, opponendosi alla richiesta di proroga della misura.

2.1 I due motivi di ricorso - che possono essere esaminati congiuntamente - sono fondati.

In realtà, il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha indicato le questioni sottoposte all'esame del giudice di merito nella propria memoria difensiva illustrata alla udienza fissata per la decisione sull'istanza di proroga, ovvero la mancanza dei presupposti applicativi per richiedere la proroga del trattenimento e la violazione dei termini massimi di trattenimento.

Osserva il Collegio che, a fronte delle articolate prospettazioni difensive del ricorrente, il giudice di pace di Tornio, senza alcuna specifica motivazione, ha prorogato il trattenimento, utilizzando la seguente clausola di mero stile preventivamente predisposta: "Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano". Non vi è dubbio che a fronte del thema decidendum, come cristallizzatosi a seguito delle articolate deduzioni svolte dal ricorrente nella propria memoria difensiva, il giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente, che non soddisfa il requisito del "minimo costituzionale" secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, e non prendendo alcuna posizione sui punti sottoposti dal ricorrente alla sua attenzione.

3.2 Sul punto, va aggiunto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322 ; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939 ). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82 ; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064 ).

E ciò tenuto conto anche della specificità delle condizioni giustificative del trattenimento dello straniero previste dalla legge per la concessione delle diverse proroghe e della rigida predeterminazione dei tempi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , sia nella fase autorizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni (art. 14, commi 2, 3 e 4) sia nella fase, eventuale, di proroga (art. 14, comma 5) (così, Cass. 15647/2021).

2.3 Nel caso di specie, invece, il provvedimento di proroga, redatto su modulo prestampato non reca alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 5, senza dunque poter ricavare dallo stesso un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass., 5 agosto 2019, n. 20883 ).

Alla ritenuta fondatezza dei motivi di ricorso consegue la cassazione del provvedimento emesso dal G.d.P. qui impugnato e, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta, la decisione nel merito della causa, con il necessario annullamento del provvedimento di proroga del trattenimento dello straniero. Le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo la causa nel merito, annulla il provvedimento di proroga del trattenimento del ricorrente.

Condanna le Amministrazioni intimatè al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per i compensi, in Euro 1.200 per il giudizio di merito ed Euro 2.100,00 per il giudizio di legittimità, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2023